

**25ª Sessione**  
**29-31 ottobre 2013**

**CG(25)13PROV**  
1° ottobre 2013

## **Revisione delle Risoluzioni del Congresso relative alle procedure per il monitoraggio e per l'osservazione delle elezioni locali e regionali**

Commissione di Monitoraggio  
Relatore: Lars O. Molin, Svezia (L, PPE/CCE<sup>1</sup>)

Risoluzione 306 (2010) REV sull'osservazione delle elezioni locali e regionali– strategia e norme del Congresso (da mettere ai voti) .....	3
Risoluzione 307 (2010) REV2 sulle modalità di monitoraggio degli obblighi e degli impegni assunti dagli Stati membri del Consiglio d'Europa con la ratifica della Carta europea dell'autonomia locale (STE n. 122) (da mettere ai voti) .....	9
Risoluzione 353 (2013) REV relativa alle attività di post-monitoraggio e di post-osservazione elettorale del Congresso: sviluppare il dialogo politico (da mettere ai voti) .....	21

### *Sintesi*

Le tre risoluzioni riunite nel presente documento costituiscono le versioni aggiornate delle risoluzioni 306 (2010), 307 (2010) REV e 353 (2013). I testi riveduti delle suddette risoluzioni prendono in considerazione il nuovo panorama istituzionale del Congresso, i testi di riferimento più recenti, e sviluppano le norme su cui poggiano le attività del Congresso riguardanti l'osservazione delle elezioni locali e regionali e il monitoraggio dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale.

Il documento contiene la versione consolidata di questi testi riveduti, che sono stati approvati dalla Commissione di Monitoraggio il 3 luglio 2013.

---

<sup>1</sup> L: Camera dei poteri locali /R: Camera delle Regioni  
GILD: Gruppo indipendente e Liberaldemocratico del Congresso  
PPE/CCE: Gruppo Partito Popolare Europeo del Congresso  
SOC: Gruppo socialista  
CRE: Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei  
NI: Membro non iscritto ad alcun partito politico

## Introduzione<sup>2</sup>

Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa è l'unica istituzione europea incaricata di promuovere la democrazia locale e regionale, tramite il monitoraggio dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale<sup>3</sup> e l'osservazione delle elezioni amministrative negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Questi compiti statutari del Congresso sono la base su cui poggiano altre attività, comprendenti in particolare il dialogo e la cooperazione con i governi nazionali e con il settore intergovernativo e programmi e attività congiunte di cooperazione tecnica.

Concretamente, il Congresso valuta l'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale grazie a visite negli Stati membri e organizza missioni di osservazione elettorale di elevata qualità, conformi alle norme internazionali riconosciute. Questi due tipi di attività sono disciplinati dalle linee guida adottate dal Congresso<sup>4</sup> per garantire un alto livello di professionalità, trasparenza, comparabilità e dialogo.

Allo scopo di aumentare il proprio impatto e la propria efficacia, il Congresso desidera prolungare la propria azione al di là dell'adozione delle raccomandazioni e delle risoluzioni e proseguire il dialogo politico con le autorità nazionali e con gli altri soggetti competenti coinvolti nelle attività di monitoraggio e di osservazione elettorale, al fine di facilitare l'attuazione dei testi adottati dagli organi rispettivi (governi, parlamenti, enti locali e regionali) degli Stati membri interessati. Tali testi serviranno da base per le future attività di cooperazione del Congresso, sia nell'ambito dei piani d'azione del Consiglio d'Europa, che della cooperazione bilaterale.

Le presenti risoluzioni prendono in considerazione le esperienze maturate negli anni passati nel campo del monitoraggio e dell'osservazione delle elezioni locali e regionali e rappresentano la versione aggiornata e un'ulteriore evoluzione delle risoluzioni che erano state adottate in questi ultimi anni su tali questioni, ossia le risoluzioni 306 (2010), 307 (2010)REV e 353 (2013).

Ai fini della facilità d'uso, tali risoluzioni sono riprodotte nel presente documento in una versione consolidata.

---

<sup>2</sup> Bozze di risoluzioni rivedute, approvate dalla Commissione di Monitoraggio il 3 luglio 2013.

### Membri della Commissione:

*L. O. Molin* (Presidente), *M. Abuladze*, *K. Andersen*, *L. Ansala*, *A. Babayev*, *T. Badan*, *S. Batson*, *V. Belikov*, *J-M. Belliard*, *M. Bespalova*, *V. Broccoli*, *E. Brogi*, *Z. Broz*, *A. Buchmann*, *X. Cadoret*, *A. Cancescu*, *M. Cardenas Moreno*, *W. Carey*, *S. Chernov*, *V. Churchmann*, *L. Ciriani*, *M. Cohen*, *M. Cools*, *J. Costa*, *D. Çukur*, *BM. D'Angelo*, *M. de Vits*, *J. Dillon*, *R. Dodd* (sostituto: *S. James*), *N. Dogan*, *G. Doğanoglu*, *V. Dontu*, *E. Flyvholm*, *J. Folling*, *U. Gerstner*, *A. Gkountaras*, *A. Gonzalez Terol*, *V. Groisman*, *M. Guegan*, *M. Gulevskiy*, *O. Haabeth*, *H. Halldorsson*, *S. Harutyunyan*, *GM. Helgesen*, *C. Hernandez Torres*, *B. Hirs*, *J. Hlinka*, *A. Ibrahimov*, *G. Illes*, *A. Jaunsleinis*, *M. Jegeni Yıldız*, *M. Juhkami*, *M. Kardinar*, *J-P. Klein*, *A. Kriza*, *I. Kulichenko*, *C. Lammerskitten*, *L. Lassakova*, *F. Lec*, *J-P. Liouville*, *I. Loizidou*, *A. Lubawinski*, *A. Magyar*, *D. Mandic*, *J. Mandico Calvo*, *T. Margaryan* (sostituto: *E. Yeritsyan*), *G. Marsan*, *V. Mc Hugh*, *N. Mermagen*, *A. Mimenov*, *I. Misheva*, *V. Mitrofanovas*, *M. Monesi*, *G. Mosler-Törnström*, *A. Muzio*, *AT. Papadimitriou-Tsatsou*, *U. Paslawska*, *N. Peleshi*, *H. Pihlajasaari*, *G. Pinto*, *G. Policinski*, *T. Popov*, *A. Pruszkowski*, *R. Rautava*, *I. Reepalu*, *H. Richtermocova*, *N. Romanova*, *J. Sauwens* (sostituto: *J-P. Bastin*), *A. Schorer* (sostituto: *P. Schowtka*), *L. Sfirloaga*, *D. Shakespeare*, *I. Shubin*, *S. Siukaeva*, *A-M. Sotiriadou*, *D. Straupaite*, *A. Torres Pereira*, *A. Ugues*, *G. Ugulava*, *A. Uss*, *P. Uszok*, *V. Varnavskiy* (sostituto: *A. Borisov*), *LO. Vasilescu*, *B. Vöhringer*, *L. Verbeek*, *L. Wagenaar-Kroon*, *F. Wagner*, *H. Weninger*, *J. Wiene*, *D. Wrobel*, *U. Wüthrich-Pelloli*, *J. Zimola*.

N.B. I nomi dei membri che hanno partecipato al voto sono indicati in corsivo.

Segretariato della Commissione: *S. Poirel* e *S. Cankoçak*.

<sup>3</sup> STE n. 122

<sup>4</sup> Risoluzione 306 (2010) "Osservazione delle elezioni locali e regionali– strategia e norme del Congresso"

Risoluzione 307 (2010) Riveduta riguardante le "Modalità di monitoraggio degli obblighi e degli impegni assunti dagli Stati membri del Consiglio d'Europa con la ratifica della Carta europea dell'autonomia locale (STE n. 122)"

## **Risoluzione 306 (2010) REV sull'osservazione delle elezioni locali e regionali-strategia e norme del Congresso**

### **Bozza di risoluzione riveduta**

1. Il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini, espresso attraverso elezioni regolari e veramente democratiche, costituisce un diritto umano riconosciuto a livello internazionale. Le elezioni sono realmente democratiche solo quando è possibile esercitare senza discriminazioni un'ampia gamma di altri diritti umani e di libertà fondamentali. Lo svolgimento di elezioni democratiche consente di risolvere in modo pacifico la competizione per la gestione del potere politico all'interno di un paese, fa parte del processo determinante per instaurare una governance democratica e, al pari degli altri diritti umani e della democrazia in generale, è possibile unicamente se vige lo stato di diritto.

2. Il diritto dei cittadini di esercitare la loro libertà di scelta democratica attraverso un suffragio universale equo, libero, segreto e diretto è il fondamento della partecipazione politica a livello locale, sancita nel preambolo del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale, relativo al diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari delle collettività territoriali, adottato nel novembre del 2009<sup>5</sup> ("...il diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici costituisce uno dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa").

3. L'osservazione elettorale, in quanto questione che desta preoccupazioni a livello delle organizzazioni internazionali, è oggi largamente riconosciuta e svolge un ruolo importante per garantire valutazioni accurate e imparziali della natura dei processi elettorali. Può rafforzare l'integrità dei procedimenti elettorali, poiché con la loro presenza gli osservatori dissuadono da cattive condotte, denunciano le irregolarità e le frodi e formulano raccomandazioni per migliorare lo svolgimento del processo elettorale. Può altresì rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica, promuovere la partecipazione degli elettori e attenuare i rischi di conflitti legati allo svolgimento delle elezioni. Contribuisce inoltre a favorire una migliore comprensione internazionale, grazie alla condivisione delle esperienze e delle informazioni sulle evoluzioni del processo democratico.

4. Il Consiglio d'Europa ha effettuato le prime missioni di osservazione elettorale dopo la caduta del muro di Berlino, nel 1989, nell'ambito del processo di adesione di un certo numero di nuove democrazie. Al fine di completare le attività svolte dall'Assemblea parlamentare in materia di elezioni nazionali e presidenziali, il Congresso, in quanto garante della democrazia territoriale, è stato incaricato di osservare le elezioni locali e regionali. Dal 1990 ha organizzato oltre un centinaio di missioni di osservazione elettorale in Europa, e, in alcuni casi, al di fuori del continente europeo.

5. Considerando:

- a. la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale sui diritti civili e politici;
- b. la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- c. la Carta europea dell'autonomia locale e /o il suo Protocollo addizionale relativo al diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari delle collettività territoriali;
- d. la Risoluzione statutaria CM/Res(2011)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa al Congresso dei poteri locali e regionali, che definisce l'osservazione delle elezioni locali e regionali come una delle attività prioritarie del Congresso;
- e. il Codice di buona condotta in materia elettorale (2002), elaborato dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa (qui di seguito "la Commissione di Venezia"), e la sua Dichiarazione di principi per l'osservazione elettorale internazionale (2004);
- f. la Raccomandazione del Congresso 124 (2003) riguardante "il Codice di buona condotta in materia elettorale";

---

<sup>5</sup> STCE n. 207

g. la Risoluzione del Congresso 233 (2007) relativa alla “cooperazione tra il Congresso e le associazioni nazionali di enti locali e regionali”;

h. la Risoluzione del Congresso 274 (2008) relativa alla “Politica del Congresso in materia di osservazione delle elezioni locali e regionali”;

6. Il Congresso pone l'accento sull'importanza dell'osservazione elettorale a livello locale e regionale, che ritiene complementare al processo di monitoraggio politico dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale, pietra miliare della democrazia locale in Europa.

7. Il Congresso si riferisce al ruolo specifico svolto dagli amministratori locali e regionali in quanto osservatori degli scrutini per le elezioni amministrative e sottolinea:

a. che contribuisce a conferire legittimità e credibilità al processo elettorale a livello locale e regionale;

b. che la situazione e le condizioni dello svolgimento dei processi elettorali comunali e regionali sono esaminate da membri del Congresso, ossia da eletti politici locali e regionali dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, nell'ambito quindi di un esame tra colleghi con pari responsabilità.

8. Il Congresso nota che, in linea di massima, l'osservazione delle elezioni locali e regionali non deve limitarsi a certi paesi. Conformemente alla sopraccitata complementarità tra l'osservazione elettorale e il processo di monitoraggio dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale, l'osservazione del corretto svolgimento delle elezioni comunali e regionali è pertinente per l'insieme degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

9. Il Congresso ribadisce il proprio interesse per l'osservazione elettorale a livello locale e regionale, più particolarmente in quei paesi in cui il processo di monitoraggio ha rilevato delle lacune e/o ha fatto sorgere preoccupazioni in materia di democrazia territoriale.

10. Il Congresso organizza una missione di osservazione elettorale unicamente se è invitato dalle autorità del paese interessato.

11. Il Congresso adotta un approccio attivo nei confronti delle autorità dei paesi in cui il suo processo di monitoraggio abbia rilevato certi punti deboli in materia di democrazia territoriale, ed esprime il desiderio di essere invitato ad osservare lo svolgimento di elezioni locali o regionali.

12. Il Congresso ritiene che per effettuare una valutazione accurata dello svolgimento di un'elezione non basti esaminarne l'aspetto organizzativo. A tale scopo, il Congresso aveva deciso nel 2010 di adottare una strategia destinata ad ampliare il campo d'osservazione delle elezioni locali e regionali negli Stati membri del Consiglio d'Europa. L'osservazione riguarda l'esame dell'intero processo elettorale, comprese le condizioni indispensabili per il buon funzionamento della democrazia e per lo svolgimento di elezioni realmente democratiche, e in particolare:

a. il panorama politico del paese (contesto storico, regime politico, sistema elettorale);

b. il quadro giuridico (costituzione, leggi, codice elettorale);

c. Il ruolo dei media (libertà di espressione, pluralismo dei media);

d. Il finanziamento dei partiti e della campagna elettorale;

e. la campagna elettorale (visibilità, copertura dei media, equilibrio, educazione degli elettori);

f. la situazione post-elettorale (formazione dell'esecutivo locale/regionale, ruolo attribuito all'opposizione, monitoraggio del seguito dato ai reclami e ai ricorsi);

g. qualsiasi altro elemento attinente alle elezioni.

13. Il Congresso ritiene che, conformemente alle “Norme per l’organizzazione pratica delle missioni di osservazione elettorale” allegate alla presente risoluzione, per dare il seguito adeguato alle raccomandazioni formulate dopo l’osservazione di elezioni locali e regionali, una procedura di post-osservazione potrebbe essere istituita in certi casi.

14. Il Congresso e l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa scambiano regolarmente, ogni due anni, le conclusioni dei rapporti di osservazione elettorale, conformemente alla decisione adottata in occasione della 43<sup>a</sup> Riunione del Consiglio delle elezioni democratiche (Commissione di Venezia).

15. Il Congresso, conscio della propria responsabilità istituzionale all’interno del Consiglio d’Europa per l’organizzazione regolare di missioni di osservazione elettorale di elevata qualità, conformi alle norme internazionali riconosciute, continuerà ad accertarsi che i suoi membri partecipanti a tali missioni possano avvalersi di sessioni di formazione specializzata.

16. Così come ha rafforzato la propria cooperazione con le associazioni nazionali, il Congresso può invitare il Comitato delle Regioni dell’Unione europea a unirsi alla sua delegazione in occasione delle sue missioni di osservazione elettorale, dopo avere ricevuto l’invito da parte dello Stato nel quale si procederà all’osservazione delle operazioni di voto. È garantita la reciprocità tra le due istituzioni al momento della presentazione del rapporto al Congresso e al Comitato delle Regioni, invitando, al momento del suo esame, sia il relatore del Congresso che un rappresentante del Comitato delle Regioni.

17. Nell’interesse di garantire la complementarità tra il Congresso e le altre istituzioni internazionali associate all’osservazione elettorale, la cooperazione è mantenuta e rafforzata con l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell’OSCE quando quest’ultimo osserva lo svolgimento di elezioni locali e/o regionali in un paese che ha invitato il Congresso a osservare lo stesso scrutinio.

18. Conformemente alla Risoluzione del Congresso 353 (2013) REV relativa alle attività di post-monitoraggio e di post-osservazione elettorale del Congresso: sviluppare il dialogo politico, la Commissione di Monitoraggio del Congresso esamina e adotta il rapporto elaborato a seguito di una missione di osservazione elettorale e approva la Risoluzione e la Raccomandazione in vista della loro adozione in occasione della sessione del Congresso (o delle sue Camere).

19. Conformemente alla Risoluzione del Congresso 353 (2013) REV, l’Ufficio di presidenza del Congresso, su richiesta della Commissione di Monitoraggio, può proporre alle autorità nazionali alle quali il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha rivolto una raccomandazione del Congresso relativa all’osservazione di elezioni locali e/o regionali l’attuazione di una procedura di post-osservazione elettorale, che comprenderà diverse fasi indicate nella suddetta risoluzione.

20. In virtù dell’Articolo 2.5 della Risoluzione statutaria CM/Res(2011)2, le raccomandazioni del Congresso saranno trasmesse, a seconda dei casi, all’Assemblea parlamentare e/o al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nonché alle organizzazioni e istituzioni europee e internazionali. Le raccomandazioni devono inoltre essere trasmesse al Capo e al Segretario della delegazione nazionale presso il Congresso. Inoltre, i rapporti e le raccomandazioni saranno messi a disposizione degli organi interessati del Consiglio d’Europa, e segnatamente la Commissione di Venezia.

\* \* \*

Ai fini dell’attuazione della presente risoluzione, il Congresso adotta le Norme per l’organizzazione pratica delle missioni di osservazione elettorale del Congresso e il Codice di condotta per gli osservatori del Congresso, riportati qui di seguito.

#### **A. Norme per l’organizzazione pratica delle missioni di osservazione elettorale del Congresso**

1. In occasione dell’invito delle autorità di un paese di osservare le elezioni locali e/o regionali, l’Ufficio di presidenza del Congresso decide se accettare o meno tale invito e si pronuncia sulla portata dell’intervento (missione di valutazione, missione pre-elettorale, missione di osservazione). Il

Congresso potrà decidere di porre l'accento su queste diverse tappe. In assenza di una riunione dell'Ufficio di presidenza, il Presidente del Congresso prende la decisione necessaria, dopo avere consultato i Presidenti delle Camere.

2. L'Ufficio di presidenza del Congresso può altresì decidere di inviare una lettera, per indicare il suo interesse per l'osservazione delle elezioni locali o regionali, alle autorità del paese in cui è previsto uno scrutinio di tale tipo, in particolare nei paesi in cui durante la procedura di monitoraggio sono emerse lacune e/o preoccupazioni in materia di democrazia locale e regionale, oppure, al contrario, delle innovazioni e delle buone pratiche.

3. Un programma preliminare per la missione di osservazione sarà elaborato dal Segretariato del Congresso. Il Rappresentante permanente del paese interessato, il Capo e il Segretario della delegazione nazionale presso il Congresso ne saranno debitamente informati. Il Segretariato del Congresso mantiene di regola una corrispondenza epistolare regolare con tutte le parti interessate e in particolare con il Capo dell'Ufficio o del Centro del Consiglio d'Europa, nei paesi dove esiste.

4. Il Segretariato del Congresso deve fornire informazioni di elevata qualità ai membri della delegazione che partecipa a una missione di osservazione elettorale.

5. Il Segretariato del Congresso invia a tutti i membri del Congresso, via mail, un invito a manifestare il loro interesse, accompagnato dal debito formulario di candidatura; copia di tale invio deve pervenire ugualmente ai segretari delle delegazioni nazionali. Saranno prese in considerazione le candidature dei membri del Congresso che avranno espresso interesse a partecipare alla missione e avranno inviato il formulario di risposta entro i termini stabiliti. Saranno ugualmente esaminate le candidature di membri di associazioni nazionali disposte a farsi carico delle loro spese.

6. Sulla base delle candidature ricevute entro i termini stabiliti, il Segretario generale del Congresso propone un elenco provvisorio della delegazione, che normalmente comprende tra i cinque e i venti membri, precisando il nome del Capo delegazione.

7. La composizione delle delegazioni è stabilita secondo un sistema di nomine che terrà conto della rappresentanza equilibrata dei diversi gruppi politici del Congresso, della parità di genere e di un'equa rappresentanza geografica, prendendo ugualmente in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle candidature inviate da parte dei membri del Congresso.

8. Al fine di garantire una partecipazione effettiva alle attività della missione, saranno prese in considerazione le competenze linguistiche dei candidati (in almeno una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa). Tra gli altri criteri figurano l'esperienza nell'osservazione elettorale e la partecipazione a sessioni di formazione.

9. I criteri per la nomina del Capo delegazione sono le competenze linguistiche (in almeno una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa), le tecniche di conversazione e l'attitudine al dialogo politico e l'esperienza nelle attività di osservazione elettorale e di monitoraggio, nonché la partecipazione a sessioni di formazione del Congresso.

10. Le delegazioni di osservazione elettorale non devono comprendere dei membri del Congresso il cui paese intrattiene rapporti specifici con quello in cui verrà effettuata la missione di osservazione elettorale.

11. I membri che partecipano a una missione pre-elettorale devono anche dare la loro disponibilità per la missione di osservazione dello svolgimento delle elezioni.

12. I relatori della Commissione di Monitoraggio per il paese in cui sarà effettuata la missione di osservazione elettorale saranno d'ufficio membri della delegazione incaricata di osservare lo svolgimento delle elezioni, ma non potranno essere nominati Capo delegazione, né relatore della delegazione.

13. Sulla base della proposta del Segretario generale del Congresso, l'Ufficio di presidenza decide la composizione della delegazione, compreso il capo delegazione e il relatore (tali funzioni possono essere svolte dalla stessa persona), conformemente ai principi succitati. In assenza di una riunione

dell'Ufficio di presidenza, il Presidente del Congresso prende le decisioni necessarie, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.

14. Al fine di informare i media delle conclusioni preliminari formulate dalla delegazione del Congresso incaricata di osservare lo svolgimento delle elezioni, il giorno successivo a quello del voto si terrà una conferenza stampa del Congresso, presieduta dal Capo delegazione. I membri di una missione di osservazione elettorale del Congresso devono prendere l'impegno di essere presenti alla suddetta conferenza stampa.

15. Se il Congresso non è l'unica istituzione internazionale che osserva lo svolgimento delle elezioni locali o regionali nel paese in questione, una MIOE ("missione internazionale di osservazione elettorale") può essere costituita insieme alle altre istituzioni, in particolare con l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (BIDDH) dell'OSCE. Ciò comporta, secondo la procedura ordinaria, una conferenza stampa congiunta il giorno successivo a quello delle elezioni e una dichiarazione preliminare comune. Tuttavia, se dopo lo svolgimento di un'elezione la MIOE non riesce a concordare una dichiarazione finale comune, il Congresso si riserva il diritto di tenere, se necessario, la propria conferenza stampa e di presentare la propria dichiarazione.

16. Se viene deciso di costituire una "MIOE comune" insieme ad altre organizzazioni internazionali, tutte le attività connesse (conferenze stampa, redazione di comunicati stampa o di dichiarazioni politiche) dovranno essere condotte nel rispetto delle condizioni stabilite dal Congresso (l'identità visiva della missione del Congresso dovrà essere mantenuta, il ruolo e il profilo specifico degli osservatori del Congresso dovranno essere sottolineati, la portata delle attività del Congresso non dovrà essere sminuita e i messaggi politici del Congresso non dovranno essere deformati).

17. Il rapporto sarà elaborato dal Relatore, con l'assistenza del Segretariato del Congresso e rispecchierà le opinioni di tutti i membri della delegazione. Il rapporto dovrà essere esauriente, dovrà evidenziare i punti positivi e negativi, e distinguere gli aspetti significativi da quelli che non lo sono. Dovrà individuare i fenomeni che possono avere un impatto sull'integrità del processo elettorale e sull'autenticità dello scrutinio.

18. Il rapporto dovrà inoltre prendere in considerazione le risoluzioni e le raccomandazioni adottate precedentemente dal Congresso, e in particolare quelle elaborate sulla base dei rapporti di monitoraggio relativi al paese in questione, nonché i pareri e le raccomandazioni di altri organi del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

## **B. Codice di condotta per gli osservatori del Congresso**

1. I membri del Congresso che partecipano a missioni di osservazione elettorale devono avere firmato la Dichiarazione di principi del Congresso. Devono evitare, nello svolgimento della loro missione, qualsiasi conflitto di interessi reale o potenziale, di tipo finanziario o di qualunque altro tipo, professionale, personale o familiare, relativo al paese in cui è effettuata la missione di osservazione elettorale. Se un membro non è in grado di evitare tale conflitto di interessi, deve informarne il Segretariato del Congresso. Qualsiasi regalo o altro vantaggio, da parte delle autorità del paese interessato, di un valore superiore ai 200 euro, accettato da un membro nel corso degli ultimi 24 mesi deve ugualmente essere dichiarato al Segretariato. Nel corso di tali missioni, i membri del Congresso dovranno evitare di esporsi a qualsiasi parvenza di conflitto di interessi e di ricevere qualsiasi pagamento o regalo inappropriato.

2. I membri delle missioni di osservazione elettorale del Congresso dovranno sempre sottolineare il fatto che il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini, espresso attraverso elezioni regolari e veramente democratiche, costituisce un diritto umano riconosciuto a livello internazionale. Dovranno in particolare osservare le seguenti norme:

a. rispettare la sovranità del paese ospitante, rispettando nel contempo i diritti umani e le libertà fondamentali dei suoi cittadini;

b. rispettare le leggi del paese ospitante (e conformarsi alle lecite istruzioni delle autorità governative, dei funzionari di sicurezza e delle autorità elettorali del paese);

c. osservare se la legislazione, le normative o le disposizioni prese dai funzionari statali/governativi/elettorali complicano indebitamente oppure ostacolano lo svolgimento delle elezioni;

d. proteggere l'integrità della missione di osservazione elettorale (seguire le istruzioni dei capi missione del Congresso, partecipare alle sessioni di formazione, alle riunioni di briefing e agli incontri di debriefing come richiesto, dedicarsi interamente alla missione di osservazione, leggere il materiale informativo fornito, familiarizzarsi con la legislazione elettorale e con le altre norme e disposizioni regolamentari pertinenti);

e. osservare costantemente la più rigorosa imparzialità politica (evitare di esprimere o di mostrare un partito preso o una preferenza nei confronti di autorità nazionali, partiti politici, candidati, o determinate questioni, ecc.);

f. evitare di turbare il processo elettorale (prendere nota di problemi, irregolarità, frodi importanti, ecc, senza tuttavia intervenire, e senza dare istruzioni ai funzionari elettorali, ai rappresentanti dei partiti politici oppure ad altri osservatori);

g. porre domande ai funzionari elettorali, ai rappresentanti dei partiti politici o ad altri osservatori (senza ostacolare il processo elettorale);

h. accertarsi dell'esattezza delle osservazioni e dimostrare professionalità nel trarre le conclusioni (che dovranno essere esaurienti, indicare i punti positivi e negativi, distinguendo tra i fattori significativi e quelli che non lo sono; dovranno inoltre individuare i fenomeni che potrebbero avere un impatto sull'integrità del processo elettorale);

i. conservare un apposito registro ben documentato contenente le loro osservazioni (utilizzando in particolare la Guida per la valutazione delle elezioni, fornita dalla Commissione di Venezia e il corrispondente questionario);

j. evitare ogni commento/dichiarazione di fronte ai media, sui social networks o in pubblico prima della dichiarazione finale della missione (le eventuali richieste da parte dei media dovranno essere esaminate con il capo della missione del Congresso); le comunicazioni/dichiarazioni, a seconda dei casi, non dovranno essere in contraddizione con la valutazione finale generale sullo svolgimento delle elezioni;

k. cooperare con gli altri osservatori internazionali, e in particolare con quelli dell'OSCE/ODIHR; si noti che l'inglese è di fatto la lingua di lavoro delle missioni di osservazione elettorale dell'OSCE/BIDDH.

**Risoluzione 307 (2010) REV2 sulle modalità di monitoraggio degli obblighi e degli impegni assunti dagli Stati membri del Consiglio d'Europa con la ratifica della Carta europea dell'autonomia locale (STE n. 122)**

**Bozza di risoluzione riveduta**

1. La Carta europea dell'autonomia locale (di seguito "la Carta") è lo strumento giuridico di riferimento per garantire il rispetto di uno standard minimo di diritti che costituiscono il primo fondamento europeo dell'autonomia locale.

2. Il Congresso ricorda la propria Risoluzione 31 (1996) relativa ai principi guida per la preparazione di rapporti sulla situazione della democrazia locale e regionale nei paesi membri e nei paesi candidati all'adesione al Consiglio d'Europa.

3. Ricorda inoltre la Risoluzione statutaria del Comitato dei Ministri CM/Res(2011)<sup>6</sup>, in virtù della quale spetta al Congresso procedere al monitoraggio dell'applicazione della Carta da parte dei paesi che l'hanno ratificata e che stipula altresì che:

*"2-3. il Congresso prepara regolarmente dei rapporti – paese per paese – sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa e vigila, in particolare, sull'effettiva attuazione dei principi della Carta europea dell'autonomia locale (...)*

*2-5. Le raccomandazioni e i pareri del Congresso sono rivolti, a seconda dei casi, all'Assemblea parlamentare e/o al Comitato dei Ministri, nonché alle organizzazioni e istituzioni europee e internazionali. Le risoluzioni e gli altri testi adottati che non richiedono un'eventuale azione da parte dell'Assemblea e/o del Comitato dei Ministri sono comunicati loro per informazione".*

4. La procedura di monitoraggio del Congresso è uno strumento indispensabile per verificare che i paesi membri del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la Carta europea dell'autonomia locale rispettino i loro impegni. Oltre alla verifica del rispetto degli impegni assunti dagli Stati, sono organizzati incontri nei paesi nell'ambito delle visite di monitoraggio effettuate da relatori imparziali e indipendenti, designati sulla base di criteri oggettivi. Tale procedura di monitoraggio favorisce un dialogo aperto e costruttivo tra il Congresso e le autorità nazionali, locali e regionali degli Stati membri.

5. Il Congresso ritiene necessario avviare regolarmente tali procedure di monitoraggio in ciascuno degli Stati membri che hanno ratificato la Carta europea dell'autonomia locale. In considerazione, in particolare, della costante evoluzione della democrazia locale e regionale, è del parere che tali visite di monitoraggio dovrebbero potere essere organizzate approssimativamente una volta ogni cinque anni.

6. Il Congresso sottolinea l'importanza che riveste per il Consiglio d'Europa il fatto di garantire il pieno rispetto degli impegni assunti da tutti i suoi Stati membri.

7. In applicazione dei testi sopraccitati, il Congresso deve garantire il monitoraggio degli impegni sottoscritti dagli Stati membri che hanno ratificato la Carta europea dell'autonomia locale e/o il suo Protocollo addizionale sul diritto di partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali<sup>7</sup>.

8. Inoltre, in virtù della Risoluzione 299 (2010), sarà preso in considerazione il Quadro di riferimento per la democrazia regionale.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Risoluzione statutaria (2011) – estratti dell'Articolo 2.

<sup>7</sup> Per "Carta" si intende la Carta europea dell'autonomia locale (STE n. 122), compreso il suo Protocollo addizionale (STCE n. 207).

<sup>8</sup> Si veda la Dichiarazione finale adottata dai ministri europei responsabili degli enti locali il 17 novembre 2009 a Utrecht (Paesi Bassi) nell'ambito della 16a Conferenza ministeriale. Si noti che il Quadro di riferimento non è uno strumento giuridico vincolante.

9. Parallelamente alle attività per il monitoraggio del rispetto della Carta europea dell'autonomia locale, il Congresso promuove il rispetto delle Convenzioni del Consiglio d'Europa, nella misura in cui comportano obblighi per le autorità locali e regionali.

10. Per sostenere lo sviluppo della democrazia locale e regionale nei territori coperti dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e promuovere a tale livello i valori di democrazia, diritti umani e preminenza del diritto, l'Ufficio di presidenza del Congresso potrà decidere di attuare il programma di monitoraggio della Carta europea dell'autonomia locale proposto dalla sua Commissione di Monitoraggio sia nell'ambito delle attività sistematiche di monitoraggio (controllo della Carta nel suo insieme), o di attività specifiche di monitoraggio (per verificare un aspetto particolare della Carta) o nell'ambito di missioni ricognitive (per chiarificare una questione specifica riguardante una presunta violazione di una delle disposizioni della Carta).

11. L'Ufficio di presidenza del Congresso incaricherà la propria Commissione di Monitoraggio di organizzare le modalità di verifica del rispetto di tali obblighi in quel determinato paese (quei determinati paesi). La procedura di monitoraggio si propone inoltre di verificare il contenuto delle dichiarazioni eventualmente formulate dallo Stato, ai sensi dell'Articolo 12 della Carta, al momento del deposito dello strumento di ratifica e, se del caso, di prendere in esame, insieme alle autorità del paese, la possibilità di un'ulteriore ratifica dell'articolo o degli articoli ai quali si riferisce la dichiarazione.

12. Sulla base di un elenco di candidati, il Presidente (la Presidente) della Commissione di Monitoraggio designa due relatori tra i suoi membri, ossia un membro titolare o un supplente della Camera delle regioni e un membro titolare o un supplente della Camera dei poteri locali. La designazione di tali relatori avviene conformemente all'articolo 2 del Regolamento per le modalità di organizzazione delle procedure di monitoraggio del Congresso, riportato nell'allegato alla presente Risoluzione.

13. Il Congresso è del parere che, ai fini del rispetto dei criteri di indipendenza e di imparzialità dei relatori, su cui poggia l'efficacia di una missione di monitoraggio, il mandato di un relatore non debba superare i cinque anni. Nei cinque anni successivi a questo primo periodo, il relatore non potrà essere incaricato del monitoraggio di quel medesimo paese.

14. Nell'interesse del funzionamento armonioso della procedura di monitoraggio, la commissione può decidere di prolungare, se del caso e se è possibile, il mandato di uno dei relatori per un periodo massimo di sei mesi, in particolare per permettere a tale relatore di presentare un rapporto già iscritto all'ordine del giorno di una parte di sessione del Congresso.

15. Ai fini della presente risoluzione, la durata del mandato dei relatori inizia a decorrere dal giorno della loro nomina.

16. La delegazione è assistita da un consulente appartenente al Gruppo di esperti indipendenti sulla Carta europea dell'autonomia locale, oppure da un consulente indipendente specialista del paese in cui sarà effettuata la visita e con sostanziali e qualificate conoscenze sulla Carta e sulle questioni inerenti alla democrazia locale e regionale negli Stati membri del Consiglio d'Europa.

17. Le delegazioni incaricate del monitoraggio incontrano le autorità competenti in materia di democrazia locale e regionale e di diritti umani a livello nazionale, regionale e locale e ogni persona che possa fornire alla delegazione informazioni pertinenti nell'ambito della procedura di monitoraggio degli impegni assunti in virtù della ratifica della Carta.<sup>9</sup>

18. Il rapporto deve essere preparato per quanto possibile entro sei settimane dalla visita.

19. Il rapporto sulla situazione della democrazia locale e regionale in un paese nel quale è stata effettuata una visita di monitoraggio oppure una missione ricognitiva è preparato dai relatori, in collaborazione con il consulente e il Segretariato.

---

<sup>9</sup> Si veda al riguardo il Regolamento per le modalità pratiche di organizzazione delle visite di monitoraggio (allegato alla presente risoluzione).

20. Il rapporto deve inoltre tenere conto delle raccomandazioni e/o delle risoluzioni adottate in precedenza dal Congresso, e in particolare delle raccomandazioni rivolte in precedenza al paese visitato. Il rapporto deve altresì tenere conto del contesto politico nel quale si è svolta la visita di monitoraggio e deve esaminare la situazione della democrazia locale e regionale tenendo presenti altri testi pertinenti del Consiglio d'Europa<sup>10</sup> ratificati dal paese in questione.

21. La bozza del rapporto, dopo essere stata convalidata dai relatori, è inviata alle autorità del paese interessato e a tutti gli interlocutori incontrati dalla delegazione nel corso della visita, affinché possano reagire e formulare i loro commenti. I relatori possono utilizzare tali contributi per emendare il testo del loro rapporto che sarà sottoposto per adozione alla Commissione di Monitoraggio. Possono decidere di pubblicare tali commenti allegandoli al loro rapporto, al fine di illustrare un punto di vista diverso da quello che vi è presentato.

22. Il rapporto è corredato da una bozza di raccomandazione, e, se necessario, da una bozza di risoluzione.

23. In applicazione dell'Articolo 42-5 del Regolamento interno del Congresso e delle sue Camere,<sup>11</sup> le bozze dei rapporti, delle raccomandazioni, e, se del caso, delle risoluzioni sono presentate per adozione alla Commissione di Monitoraggio, e successivamente al Congresso, in vista della loro adozione, in occasione della sua sessione plenaria o della sessione delle Camere.

24. In applicazione dell'articolo 2-5 della Risoluzione statutaria citata in precedenza, la raccomandazione è trasmessa al Comitato dei Ministri e, per informazione, all'Assemblea parlamentare.

25. Un regolamento per le modalità di organizzazione delle procedure di monitoraggio del Congresso e un Codice di condotta per i membri delle delegazioni di monitoraggio sono riportati in allegato alla presente risoluzione.

\* \* \*

## **A. Regolamento per le modalità di organizzazione delle procedure di monitoraggio del Congresso, in applicazione della Risoluzione 307 (2010) REV 2 e Codice di condotta.**

### **I. Regolamento per le modalità di organizzazione delle procedure di monitoraggio del Congresso**

1. In applicazione della Risoluzione 307 (2010)REV2, il presente regolamento ha lo scopo di definire le modalità di organizzazione delle procedure di monitoraggio degli impegni assunti dagli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato e ratificato la Carta europea dell'autonomia locale<sup>12</sup> al fine di conseguire l'obiettivo fissato nella suddetta Risoluzione.

2. Questa procedura si applica in ogni caso, indipendentemente dal monitoraggio effettuato, che può essere un monitoraggio sistematico (di verifica dell'applicazione della Carta nella sua totalità) un monitoraggio specifico (verifica di un aspetto specifico della Carta) o una missione ricognitiva (per chiarificare una questione specifica che potrebbe determinare una violazione di una disposizione della Carta).

---

<sup>10</sup> Ad esempio, la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (STCE n.144), la Carta delle lingue regionali o minoritarie (STCE n.148), la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (STCE n.157), il Protocollo n.3 alla Convenzione-quadro sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (STCE n.206), ecc.

<sup>11</sup> Riveduto dal Congresso in occasione della sua 15<sup>a</sup> Sessione plenaria il 28 maggio 2008 (Risoluzione 256 (2008)) e completato dalla Commissione Permanente il 2 dicembre 2008 (Risoluzione 273 (2008)).

<sup>12</sup> STE n. 122.

3. La Commissione di Monitoraggio sottopone ogni anno all'Ufficio di presidenza del Congresso, per adozione, il programma delle visite previste nell'ambito del programma di monitoraggio della Carta.

#### **1. Procedura di monitoraggio**

4. La procedura di monitoraggio si svolge approssimativamente ogni cinque anni in ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato e ratificato la Carta. Comporta cinque tappe:

- a. la visita di monitoraggio;
- b. la procedura di consultazione delle autorità incontrate per quanto concerne la bozza preliminare di rapporto;
- c. l'esame del rapporto da parte della Commissione di Monitoraggio e del Congresso e adozione da parte dello stesso di una raccomandazione in occasione di una sessione. Qualora i relatori lo ritengano necessario, possono proporre al Congresso, per adozione, una bozza di risoluzione;
- d. trasmissione per dibattito al Comitato dei Ministri, che può decidere di trasmetterla alle autorità del paese interessato;
- e. invito rivolto alle autorità del paese interessato di intervenire in occasione di una sessione del Congresso, oppure di una delle sue Camere.

Queste tappe servono da base per le future attività di cooperazione.

#### **2. Composizione della delegazione di monitoraggio**

5. La delegazione che partecipa alle visite di monitoraggio è composta da due relatori, uno sulla democrazia locale, e l'altro sulla democrazia regionale, da un consulente e da uno o più membri del Segretariato del Congresso. La delegazione è generalmente accompagnata da interpreti, per permettere la comunicazione tra la lingua del paese in questione e la lingua di lavoro della delegazione (francese o inglese).

6. L'insieme della procedura è disciplinata dai principi di indipendenza, imparzialità ed equità, a cominciare dalla designazione dei relatori e del consulente, che è basata su criteri geografici e politici, con l'obiettivo di preservare l'obiettività della delegazione che effettuerà la visita di monitoraggio.

7. I relatori sono designati tra i membri titolari o supplenti della Commissione di Monitoraggio del Congresso che avranno presentato la loro candidatura.

8. Con espressa deroga del Presidente della Commissione, un membro del Congresso non membro della Commissione di Monitoraggio può essere designato come relatore.

9. I membri della Commissione di Monitoraggio che desiderano diventare relatori sulla democrazia locale o regionale per un determinato paese devono presentare la loro domanda al Segretariato della Commissione, all'attenzione del suo Presidente.

10. I relatori devono essere designati in modo da garantire una rappresentanza equilibrata dei gruppi politici e del gruppo dei non iscritti ad alcun partito politico del Congresso.

11. I candidati alle missioni di monitoraggio possono essere designati unicamente per un monitoraggio alla volta. I criteri per la composizione della delegazione sono i seguenti:

- a. *I relatori e il consulente non possono essere cittadini del paese oggetto della procedura di monitoraggio, né di un paese limitrofo, né di un paese che intrattiene rapporti particolari con il paese oggetto della procedura;*
- b. *I membri della Commissione di Monitoraggio non possono essere designati in qualità di relatori per un determinato paese se sono già stati relatori per tale paese nel corso dei cinque anni precedenti la loro domanda di designazione;*
- c. *I due relatori devono inoltre appartenere a gruppi politici differenti (o non iscritti);*
- d. *La lingua di lavoro della delegazione può essere sia il francese, sia l'inglese.*

12. Il Presidente della Commissione di Monitoraggio verifica la conformità del profilo dei candidati con i criteri sopraccitati (Articolo 12 del presente regolamento), e designa i relatori sulla democrazia locale e sulla democrazia regionale. Informa delle designazioni la Commissione di Monitoraggio alla sua prossima riunione.

13. La durata massima del mandato dei relatori è di 5 anni, a decorrere dalla data della loro nomina.
14. Il mandato di un relatore può essere eccezionalmente prolungato per un periodo massimo di sei mesi, per motivi legati al calendario di presentazione del rapporto di monitoraggio dinanzi a una sessione del Congresso.
15. La delegazione è strettamente limitata ai relatori, al consulente e al/ai membro/i del Segretariato, conformemente all'Articolo 3 del presente regolamento e della Risoluzione 307 REV2. I membri della delegazione non possono quindi essere accompagnati da assistenti o da altre persone la cui partecipazione non sia stata espressamente prevista nella Risoluzione 307 (2013) REV2.
16. Il Segretariato propone le date della visita di monitoraggio ai relatori e al consulente, in funzione del calendario generale delle attività della Commissione di Monitoraggio, degli impegni rispettivi dei membri della delegazione e delle disponibilità degli interlocutori della delegazione nel paese visitato. Una volta raggiunto l'accordo tra i membri della delegazione sulle date della visita, il Segretariato del Congresso ne informa la Rappresentanza permanente del paese presso il Consiglio d'Europa con lettera del Segretario generale del Congresso. I relatori e il consulente si impegnano a rispettare le date che sono state stabilite per la missione e a non prendere altri impegni a quelle stesse date.
17. Un monitoraggio della democrazia locale e regionale non può essere effettuato in un paese che in quel momento presiede il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Parimenti, un rapporto di monitoraggio su un determinato paese non può essere dibattuto in sessione durante la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa da parte di tale paese. Infine, il verificarsi di una grave crisi politica in un paese nel quale è prevista una visita di monitoraggio può giustificare il rinvio della missione. La Commissione di Monitoraggio può proporre all'Ufficio di presidenza del Congresso, che prenderà la decisione in proposito, di rinviare una missione di monitoraggio, in particolare se esiste un rischio di interferenze tra la visita e lo svolgimento di elezioni nel paese interessato dalla visita.
18. Quando due membri della Commissione di Monitoraggio sono stati designati relatori per un paese dal Presidente della Commissione e il consulente ha accettato di fornire la sua assistenza tecnica alla delegazione, i relatori e il consulente si impegnano ad avviare un rapporto di lavoro con il Segretariato della commissione di Monitoraggio per tutta la durata della procedura di monitoraggio.
19. I relatori e il consulente devono garantire un'adeguata comunicazione con il Segretariato del Congresso, che sarà informato in anticipo di tutte le riunioni o i briefings organizzati con rappresentanti delle autorità del paese visitato e con membri della delegazione nazionale presso il Congresso.

### **3. Lingue di lavoro per il monitoraggio**

20. Le lingue di lavoro utilizzate per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sono le due lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (francese e inglese). Pertanto, la scelta dei relatori e del consulente sarà effettuata in modo da garantire che i membri della delegazione possano parlare, comunicare tra di loro, e leggere e scrivere nella lingua ufficiale previamente scelta come lingua di lavoro della delegazione.
21. I documenti di lavoro destinati alle attività di monitoraggio sono disponibili in francese o in inglese.

### **4. Programma della visita di monitoraggio**

22. La visita è preparata dal Segretariato del Congresso. Predisporre il programma con i relatori, in contatto con il capo e con il segretario della delegazione nazionale presso il Congresso, con le associazioni nazionali di enti locali e regionali, se del caso, con gli organi di coordinamento delle entità federate e con la Rappresentanza permanente del paese presso il Consiglio d'Europa.
23. Una volta approvato il programma da parte dei relatori, le riunioni di lavoro saranno pianificate e organizzate dal Segretariato, che gestirà la logistica specifica della visita.

24. Il programma della visita deve prevedere incontri con le autorità responsabili in materia di democrazia locale e regionale o che hanno la delega di tali questioni, nonché con i funzionari delle relative amministrazioni competenti e in particolare con:

- Il/i ministro/i responsabile/i degli enti locali e regionali;
- membri del Parlamento (nazionale e/o regionale) – in particolare quelli responsabili di questioni territoriali;
- amministratori eletti locali e regionali, e in particolare la delegazione presso il Congresso, il sindaco della città capitale, sindaci di comuni piccoli e medi;
- il Presidente della Corte costituzionale e il membro nazionale della Commissione di Venezia;
- l'Ombudsman nazionale, regionale e/o locale;
- uno specialista delle questioni legate all'applicazione della Carta nel paese;
- associazioni rappresentative degli enti locali e regionali;
- rappresentanti della società civile appartenenti a organizzazioni non governative, alle organizzazioni sindacali del paese visitato, i media, ecc.

In modo generale, i relatori possono incontrare qualsiasi persona che ritengano utile consultare, ai fini della loro missione.

25. Il consulente fornisce il suo contributo alla preparazione della visita, preparando una lista delle questioni da affrontare con gli interlocutori citati nel programma, legate ai problemi dell'applicazione della Carta. Tale lista deve inoltre comprendere le questioni sollevate nel corso della visita precedente nel paese. Il consulente deve ugualmente tenere conto delle eventuali dichiarazioni formulate dal paese al momento della ratifica della Carta, nonché dell'attualità politica del paese.

26. La lista degli argomenti che la delegazione desidera affrontare è inviata almeno una settimana prima della visita alla Rappresentanza permanente presso il Consiglio d'Europa dello Stato interessato e agli interlocutori previsti nel programma della visita.

## **5. Visite di monitoraggio**

### *i. Numero di visite*

27. La procedura di monitoraggio comprende di norma una visita nel paese interessato. I relatori, qualora lo ritengano necessario, possono effettuare una seconda visita, previo accordo della Commissione di Monitoraggio e dopo averne informato l'Ufficio di presidenza.

### *ii. Svolgimento della visita di monitoraggio*

28. Il Segretariato fornisce a tutti i membri della delegazione tutti i documenti relativi alla visita, ossia il programma, i documenti riguardanti le questioni sostanziali, gli elementi utili per preparare le domande da porre agli interlocutori (che saranno preparate in cooperazione con il consulente), gli elementi che permetteranno ai relatori di introdurre gli scambi in occasione di ogni visita.

29. Tali documenti sono destinati a preparare i relatori affinché dispongano di una solida conoscenza della situazione della democrazia locale e regionale del paese visitato, e in modo che le questioni siano pertinenti al massimo rispetto al contesto politico e istituzionale del paese.

30. Prima della prima riunione prevista nel programma, è organizzata dal Segretariato una riunione di briefing della delegazione, generalmente presso l'albergo in cui alloggia la delegazione. Vi partecipano i due relatori e il consulente. Tale briefing è indispensabile per garantire il buon svolgimento generale della visita, poiché fornisce l'occasione di chiarire certi punti e di ripartire i tempi di parola tra i relatori, di anticipare eventuali difficoltà e di organizzare lo svolgimento di ogni riunione prevista nel programma. Per esempio, verranno definiti in tale occasione i ruoli degli uni e degli altri durante le riunioni e in particolare si stabilirà quale dei due relatori presenterà la delegazione, porrà la prima domanda e tratterà le conclusioni alla fine della riunione. Tale briefing permette ugualmente di accertarsi della pronuncia corretta dei nomi delle persone che si devono incontrare o dei comuni che si dovranno citare eventualmente durante gli scambi di opinioni.

31. I relatori sono i principali interlocutori delle autorità che si intende incontrare e avranno il compito di presentare la delegazione e di porre le domande. Il consulente e i membri del Segretariato possono ugualmente fare domande agli interlocutori, su invito dei relatori.

32. Una breve riunione preparatoria è inoltre prevista con gli interpreti prima della prima riunione, per accertarsi che dispongano delle informazioni necessarie e della terminologia utilizzata per i lavori del Congresso relativi alla Carta, della buona pronuncia dei nomi e dei titoli esatti dei membri della delegazione e dei loro interlocutori.

33. Dopo l'ultima riunione prevista nel programma, il Segretariato organizza una riunione di debriefing con i membri della delegazione prima che si separino. Tale riunione di lavoro ha lo scopo di stabilire una prima valutazione della visita, di individuare i punti salienti, di elencare i problemi rilevati per quanto concerne l'applicazione della Carta, le buone prassi e l'orientamento delle raccomandazioni che saranno proposte alle autorità del paese visitato. Tale riunione permette di fare il punto preciso della situazione, in vista della preparazione della bozza di rapporto, in modo che il consulente disponga di tutte le indicazioni necessarie per redigere una bozza preliminare che rispecchi al massimo la valutazione effettuata dai relatori.

## **6. Preparazione del rapporto, della bozza di raccomandazione e della bozza di risoluzione**

34. Dopo la visita, il consulente dispone di sei settimane per inviare al Segretariato del Congresso un contributo scritto per l'elaborazione del rapporto sulla situazione della democrazia locale e regionale nel paese visitato, che sarà presentato dai relatori. Tale contributo deve essere redatto in francese o in inglese, conformemente allo schema di rapporto seguito per tutti i rapporti di monitoraggio, e sulla base delle conclusioni cui si è giunti durante la riunione di debriefing. Inoltre, il contributo sarà conforme alle specifiche pratiche contenute nella lettera di incarico e contratto preparata dal Segretariato e firmata dalle parti. Oltre alla qualità dell'analisi giuridica, il consulente dovrà sforzarsi di rispecchiare nel suo contributo gli orientamenti indicati dai relatori per la preparazione del rapporto.

35. Il rapporto deve inoltre tenere conto delle raccomandazioni e/o delle risoluzioni adottate in precedenza dal Congresso, e in particolare delle raccomandazioni rivolte in precedenza al paese visitato. Il rapporto deve altresì prendere in considerazione il contesto politico nel quale si inserisce la visita di monitoraggio ed esaminare la situazione della democrazia locale e regionale, tenendo presenti altri testi pertinenti del Consiglio d'Europa<sup>13</sup> ratificati dal paese in questione.

36. Dopo discussione con i relatori e l'eventuale trasmissione e esame del testo tra i relatori, il Segretariato e il consulente, e dopo che è stato raggiunto l'accordo dei relatori sulla bozza preliminare di rapporto, quest'ultimo è inviato a tutti gli interlocutori incontrati nel corso della visita, affinché possano formulare i loro commenti. Tale procedura di consultazione prevede una data limite per l'invio di tutti i commenti ricevuti ai relatori, affinché possano esaminarli. Saranno corretti gli errori fattuali, e sarà lasciata a discrezione dei relatori la decisione di integrare, in totalità o in parte, direttamente nella bozza preliminare di rapporto, i commenti o le proposte di modifica del rapporto che si prestano a interpretazioni o valutazioni, o di rifiutarli o di allegarli al rapporto.

37. Sotto l'autorità dei relatori e sulla base delle conclusioni del rapporto, il testo della bozza preliminare di raccomandazione è elaborato dal Segretariato. È successivamente trasmesso ai relatori per accordo definitivo.

38. La bozza del rapporto e la bozza preliminare di raccomandazione sono quindi discusse in seno alla Commissione di Monitoraggio, che adotta la bozza di rapporto (che diventa finale 15 giorni dopo la riunione della Commissione) e approva la bozza preliminare di raccomandazione, che sarà sottoposta per adozione alla sessione del Congresso e potrà essere emendata conformemente alla procedura ufficiale definita all'articolo 34 del Regolamento interno del Congresso e delle sue Camere.

---

<sup>13</sup> Ad esempio, la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (STCE n°144), la Carta delle lingue regionali o minoritarie (STCE n°148), la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (STCE n°157), il Protocollo n°3 alla Convenzione-quadro sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (STCE n°206), ecc.

39. Dopo essere stata adottata dal Congresso, la raccomandazione è trasmessa al Comitato dei Ministri che può deciderne la trasmissione alle autorità nazionali dello Stato oggetto dell'osservazione, per attuazione.

## **7. Procedura di post-monitoraggio**

**Le norme qui sopra indicate si applicano *mutatis mutandis* alla procedura di post-monitoraggio<sup>14</sup>.**

## **8. Adozione e seguito dato alle raccomandazioni**

40. In applicazione dell'articolo 42-5 del regolamento interno del Congresso e delle sue Camere<sup>15</sup>, le bozze preliminari del rapporto, della raccomandazione, e, se del caso, della risoluzione sono presentate alla Commissione di Monitoraggio per esame e adozione.

41. Le bozze del rapporto, della raccomandazione, e, se del caso, della risoluzione sono presentate dai relatori ed esaminate dal Congresso, in vista della loro adozione in occasione della sua Sessione o della seduta di una Camera.

42. In applicazione dell'Articolo 2-5 della Risoluzione statutaria del Comitato dei Ministri, la raccomandazione è trasmessa al Comitato dei Ministri per dibattito. Può decidere di trasmetterla alle autorità dello Stato oggetto del monitoraggio e all'Assemblea parlamentare.


43. Il controllo dell'attuazione della raccomandazione è garantito dagli Stati membri interessati e dal Congresso, nonché dagli organi intergovernativi del Consiglio d'Europa competenti in materia di democrazia locale e regionale, in particolare nell'ambito del dialogo continuo instaurato con le autorità nel corso della visita.

---

<sup>14</sup> Si veda la Risoluzione 353 (2013) REV "relativa alle attività di post-monitoraggio e di post-osservazione elettorale del Congresso: sviluppare il dialogo politico" Jean-Marie BELLARD, Francia (R, PPE/CCE)

<sup>15</sup> Riveduta dal Congresso alla sua 15ª sessione plenaria il 28 maggio 2008 (Risoluzione 256 (2008)) e completata dalla Commissione Permanente il 2 dicembre 2008 (Risoluzione 273 (2008)).

## Schema di una procedura di monitoraggio



## **B. Codice di condotta delle delegazioni di monitoraggio**

44. Una missione di monitoraggio rappresenta una quantità importante di lavoro e richiede quindi un importante investimento da parte di ogni persona che prende parte alla delegazione di monitoraggio.

45. I ruoli dei membri di una delegazione di monitoraggio sono diversi, ma, indipendentemente dalla funzione e dal ruolo dei suoi membri, è di fondamentale importanza per garantire un buon svolgimento della visita e buone relazioni con le autorità del paese visitato il rispetto delle stesse regole di condotta durante tutta la procedura. Il rispetto di tali regole consentirà di garantire, alla fine, il successo di una missione di monitoraggio e di preparare il lavoro di collaborazione con le autorità nell'ambito di eventuali attività di post-monitoraggio.

46. I membri del Congresso che partecipano a missioni di monitoraggio devono avere firmato la Dichiarazione di principi del Congresso. Devono evitare, nello svolgimento della loro missione, qualsiasi conflitto di interessi reale o potenziale, di tipo finanziario o di qualunque altro tipo, professionale, personale o familiare, relativo al paese in cui è effettuata la missione di osservazione elettorale. Se un membro non è in grado di evitare tale conflitto di interessi, deve informarne il Segretariato del Congresso. Qualsiasi regalo o altro vantaggio, da parte delle autorità del paese interessato, di un valore superiore ai 200 euro, accettato da un membro nel corso degli ultimi 24 mesi deve ugualmente essere dichiarato al Segretariato. Nel corso di tali missioni, i membri del Congresso dovranno evitare di esporsi a qualsiasi parvenza di conflitto di interessi e di ricevere qualsiasi pagamento o regalo inappropriato.

### *i. Il lavoro dei relatori*

47. Quando due relatori sono stati designati per partecipare a una visita di monitoraggio, si impegnano a informarsi sulla situazione della democrazia locale e regionale in un paese determinato, a seguirne l'attualità prima, durante e dopo la loro visita, a partecipare a tutte le riunioni previste, compresi i briefings organizzati dal Segretariato e a tutte le prime colazioni, colazioni e cene di lavoro. Si impegnano inoltre a partecipare all'elaborazione del rapporto esaminando i commenti ricevuti.

48. I relatori devono informarsi in maniera dettagliata della situazione del paese, utilizzando in particolare il dossier preparato dal Segretariato. Prima di iniziare la visita, devono conoscere le principali caratteristiche del paese e il suo modo di funzionamento politico ai vari livelli di governo. Devono in particolare conoscere la storia generale del paese, la sua organizzazione amministrativa, le strutture, il numero e il tipo di enti territoriali esistenti, i vari livelli di governo infranazionale, il sistema politico, ecc. Il Segretariato assiste i relatori in tale lavoro di preparazione.

49. In tale spirito, i relatori potranno quindi utilizzare la loro conoscenza del paese visitato con i loro interlocutori con cui si intratterranno durante la visita, in particolare ponendo domande pertinenti relative alla Carta.

50. I relatori non hanno un ruolo di gruppo di ispezione. La loro missione consiste nell'instaurare un dialogo politico con le autorità incontrate sul tema della democrazia locale. Partecipano a una missione di monitoraggio in quanto eletti, di politici che vanno ad incontrare autorità politiche del paese interessato dal monitoraggio, al fine di favorire l'attuazione della democrazia locale e regionale di tale paese e di dialogare con le autorità incontrate.

51. Di conseguenza, se i relatori desiderano formulare osservazioni comparative, devono farlo in modo obiettivo e costruttivo e senza intenzione di stabilire una qualsiasi classifica di valori tra i paesi membri del Consiglio d'Europa.

52. L'ascolto, gli scambi e la cortesia sono gli elementi essenziali di una discussione positiva con le autorità.

53. Nel corso delle riunioni, i relatori devono fare in modo di mantenere un'atmosfera di scambi di vedute, evitando al massimo il monologo. Devono evitare qualsiasi tendenza verso un discorso parziale e unilaterale.

54. Le discussioni devono concentrarsi sull'obiettivo del mandato del Congresso, ossia l'attuazione della Carta e il sistema di funzionamento dell'autonomia locale e regionale, il che significa che la delegazione non deve attardarsi a discutere di politica generale senza legami con la Carta o più generalmente su temi lontani dall'esame della situazione della democrazia locale e regionale nel paese. La delegazione di monitoraggio deve rispettare rigorosamente e attenersi al mandato e al campo di attività del Congresso.

55. Deve essere garantito il rispetto degli orari delle riunioni previste nel programma, che sono regolarmente rammentati dal Segretariato. Lo sfioramento dei tempi previsti per una riunione può mettere in difficoltà il resto del programma della giornata, senza contare i ritardi agli appuntamenti seguenti, che possono causare difficoltà per le autorità che aspettano l'arrivo della delegazione nell'ambito di una riunione prevista a un orario fissato nel programma.

56. I relatori rappresentano il Congresso e in maniera più generale il Consiglio d'Europa negli Stati membri visitati. Come per tutti i doveri inerenti a un compito di rappresentanza, è importante rispettare la professionalità e il rispetto delle regole più elementari di cortesia nel corso delle riunioni. I membri delle delegazioni di monitoraggio devono pertanto dimostrare la massima attenzione nel corso delle riunioni previste e partecipare attivamente agli scambi di opinioni con gli interlocutori, facendo domande legate direttamente alla Carta. Come per qualsiasi riunione di lavoro, i telefoni cellulari devono essere mantenuti in modalità silenziosa e non si deve rispondere a nessuna telefonata durante le riunioni.

57. Queste regole si applicano ai relatori, al consulente, al Segretariato e agli interpreti.

*ii. Il lavoro del consulente*

58. Il consulente deve firmare un contratto che comporta i seguenti obblighi: preparazione degli elementi di informazione necessari per gli interlocutori, conoscenza del dossier, partecipazione alla visita, consulenza tecnica prima, durante e dopo la visita, redazione di una bozza preliminare di rapporto sulla base degli orientamenti forniti dai relatori, follow-up dei commenti dei relatori e poi di quelli ricevuti dalle autorità su tale bozza preliminare di rapporto.

59. Il consulente deve seguire il programma previsto per i rapporti di monitoraggio del Congresso, che gli sarà stato precedentemente comunicato dal Segretariato.

60. Durante la visita, chiarisce per i relatori certe questioni tecniche giuridiche o finanziarie. In tale ruolo, partecipa al briefing e a tutte le riunioni previste nel programma, comprese le riunioni della delegazione (briefings e debriefings) e a quelle con gli interlocutori. Su invito dei relatori, può fare domande a certi interlocutori citati nel programma.

61. Prepara un progetto preliminare di rapporto entro sei settimane dopo la visita, conformemente agli impegni indicati nel suo contratto (rispetto del programma per la preparazione del rapporto, del numero di pagine e delle linee guida stabilite dai relatori nel corso del débriefing).

*iii. Il lavoro del Segretariato*

62. Il Segretariato della Commissione di Monitoraggio del Congresso è l'interlocutore permanente dei membri della delegazione. Assiste la delegazione sugli aspetti amministrativi, logistici e sostanziali della missione. I funzionari del Segretariato del Congresso incaricati della visita discutono e stabiliscono le date della visita con i membri della delegazione, propongono un programma preliminare elaborato in cooperazione con il segretario e il capo della delegazione nazionale del paese presso il Congresso, organizzano la visita, preparano il dossier dei relatori, lavorano in collaborazione con il consulente per la traccia delle domande da presentare agli interlocutori e la bozza preliminare del rapporto.

63. Il Segretariato fornisce un'assistenza logistica ai membri della delegazione. In tale ambito, si occupa di chiedere i preventivi e recluta gli interpreti per la missione (francese o inglese/lingua del paese visitato) e del fornitore dei mezzi di trasporto che accompagnerà la delegazione alle riunioni previste nel programma. Può organizzare il viaggio dei membri della delegazione a loro richiesta (biglietti prepagati), prenotare l'albergo dove sarà alloggiata la delegazione durante la visita e gestisce le pratiche per il rimborso delle spese dei relatori e del consulente dopo la missione.

64. Il Segretariato fornisce inoltre un'assistenza continua di base ai relatori prima, durante e dopo la visita. Effettua le ricerche necessarie per costituire un dossier con le informazioni per i membri della delegazione, prepara le note, le analisi e il profilo del paese, nonché le note di presentazione dei relatori nel corso della visita e, se è richiesto, redige ugualmente i discorsi di presentazione dei progetti di rapporto e di raccomandazione per i dibattiti in commissione e durante la sessione del Congresso.

65. Il suo lavoro è quello di fare da tramite per favorire la trasmissione degli elementi di comunicazione politica tra i relatori e gli interlocutori, fornendo le informazioni pertinenti e sostanziali ai relatori, per consentire loro di valutare l'attuazione della Carta nel paese visitato nelle migliori condizioni possibili.

## **Risoluzione 353 (2013) REV relativa alle attività di post-monitoraggio e di post-osservazione elettorale del Congresso: sviluppare il dialogo politico**

### **Bozza di risoluzione riveduta**

#### 1. Richiamando:

a. la propria Risoluzione 31 (1996) e la Risoluzione statutaria Res(2011)2 del Comitato dei Ministri, che ribadisce che il Congresso elabora regolarmente dei rapporti, paese per paese, sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa e vigila, in particolare, affinché i principi contenuti nella Carta europea dell'autonomia locale siano attuati in maniera efficace. La suddetta Risoluzione statutaria stabilisce che il Congresso deve inoltre elaborare rapporti e raccomandazioni a seguito dell'osservazione delle elezioni locali e/o regionali;

b. la Risoluzione statutaria CM/Res(2011)2, che precisa che le Raccomandazioni e i Pareri del Congresso dovranno essere inviati, a seconda dei casi, all'Assemblea parlamentare e/o al Comitato dei Ministri, nonché alle organizzazioni e istituzioni europee e internazionali. Le Risoluzioni e gli altri testi adottati che non richiedono eventuali interventi da parte dell'Assemblea e/o del Comitato dei Ministri sono trasmessi a tali organi per informazione;

c. la propria Risoluzione 307 (2010) REV2., nella quale sottolinea l'importanza per il Consiglio d'Europa di garantire il pieno rispetto degli impegni assunti da tutti gli Stati membri;

d. la propria Risoluzione 306 (2013) REV, che ribadisce l'importanza dell'osservazione dello svolgimento delle elezioni locali e regionali e ne sottolinea la complementarità con il processo di monitoraggio politico dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale, che rappresenta la pietra miliare della democrazia locale in Europa. La risoluzione evidenzia il ruolo specifico svolto dagli amministratori eletti locali e regionali in qualità di osservatori delle operazioni di voto e di scrutinio delle elezioni amministrative, poiché contribuiscono ad accrescere la legittimità e la credibilità del processo elettorale a livello locale e regionale;

e. le priorità 2012-2013 proposte dal Segretario generale del Consiglio d'Europa e sostenute dal Comitato dei Ministri,<sup>16</sup> che sottolineano la necessità di migliorare la coerenza e l'efficacia del processo di monitoraggio, per meglio integrarne i risultati nei programmi di attività;

#### 2. Il Congresso:

a. contribuisce a livello locale e regionale al conseguimento degli obiettivi fondamentali del Consiglio d'Europa di promuovere la democrazia nel nostro continente;

b. sottolinea che le proprie raccomandazioni rivolte al Comitato dei Ministri a seguito delle visite di monitoraggio e delle missioni di osservazione elettorale, non possono essere efficaci se le misure proposte non sono messe in opera dalle autorità dello Stato membro cui si riferisce il testo;

c. ritiene che il proprio dialogo politico con le autorità nazionali, condotto nell'ambito del processo di monitoraggio, dovrebbe essere proseguito sotto forma di dialogo post-monitoraggio dopo l'adozione di una raccomandazione, al fine di definire, insieme alle autorità del paese, una roadmap destinata a migliorare la democrazia locale e regionale conformemente alle raccomandazioni rivolte alle autorità nazionali da parte del Comitato dei Ministri;

d. è disposto, su richiesta del proprio Ufficio di presidenza o della propria Commissione di Monitoraggio, dopo approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, a organizzare scambi di opinioni politiche sulla Carta europea dell'autonomia locale con le autorità nazionali e con tutti i soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio, al fine di concordare una roadmap che consenta di attuare le raccomandazioni del Congresso formulate a seguito di una procedura di monitoraggio;

---

<sup>16</sup> Documenti CM(2011)48 rev e [CM/Del/Dec\(2011\)1112/1.6](#)

e. è pronto, quando sia richiesto dall'Ufficio di presidenza del Congresso o dalla sua Commissione di Monitoraggio, previa approvazione dell'Ufficio di presidenza, ad avviare un dialogo di post-osservazione elettorale con le autorità nazionali e con tutti i soggetti coinvolti nel processo elettorale, al fine di concordare una roadmap che consenta di attuare le raccomandazioni formulate dopo le missioni di osservazione elettorale;

f. collabora, sulla base delle roadmap così definite, con i servizi del Consiglio d'Europa competenti nel campo delle attività di cooperazione, allo scopo di fornire un contributo, ove necessario, ai piani d'azione o ai programmi di cooperazione;

g. ribadisce la propria volontà di continuare a contribuire alla preparazione e all'attuazione delle attività di cooperazione del Consiglio d'Europa con gli Stati membri interessati, per rendere il più valido ed efficace possibile l'insieme del processo. Mette a disposizione le proprie capacità organizzative, sottolineando che il finanziamento sarà essenzialmente garantito da contributi esterni, per la realizzazione di progetti destinati a sviluppare e a migliorare la democrazia locale e regionale e di attività sostenute dagli Stati membri e/o da altri donatori, in particolare l'Unione europea;

h. effettua, nell'ambito degli obiettivi stabiliti nella riforma del Segretario generale del Consiglio d'Europa<sup>17</sup>, un monitoraggio regolare dell'attuazione delle proprie raccomandazioni, al fine di garantire l'efficacia e l'impatto delle proprie attività di monitoraggio e di osservazione elettorale.

\* \* \*

## **Regolamento riguardante le modalità del dialogo politico nel quadro delle attività post-monitoraggio/post-osservazione elettorale del Congresso, in applicazione della Risoluzione 353 (2013) REV**

In applicazione della Risoluzione 353 (2013) REV), il presente regolamento ha lo scopo di definire le modalità per l'organizzazione del dialogo politico nella fase di post-monitoraggio e di post-osservazione elettorale con tutti i livelli di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa, per conseguire l'obiettivo fissato nella succitata Risoluzione, ossia il proseguimento di un dialogo politico con le autorità nazionali degli Stati membri, al fine di consentire l'attuazione delle raccomandazioni loro rivolte dal Congresso.

### **1. Il dialogo post-monitoraggio**

1.1. La procedura di post-monitoraggio può essere avviata su richiesta congiunta del Congresso e delle autorità nazionali alle quali il Comitato dei Ministri ha rivolto una raccomandazione del Congresso riguardante la democrazia locale e regionale. La procedura si articola in cinque fasi, dopo l'adozione della Raccomandazione da parte del Comitato dei Ministri:

- a) uno scambio di opinioni con il Rappresentante permanente del paese interessato presso il Consiglio d'Europa;
- b) uno scambio politico con le autorità nazionali e altri soggetti interessati, al fine di individuare le priorità indicate nella raccomandazione adottata;
- c) l'elaborazione di una roadmap da parte della delegazione del Congresso, in cooperazione con le autorità nazionali, al fine di stabilire i le principali disposizioni da adottare per attuare le raccomandazioni;
- d) un dialogo politico con le autorità nazionali per concordare la definizione di una roadmap;
- e) sulla base della roadmap, sarà stabilito, ove necessario, un piano d'azione o un programma di cooperazione, in associazione con altri servizi competenti del Consiglio d'Europa.

---

<sup>17</sup> Discorso DD(2010)22rev pronunciato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa alla 1075<sup>a</sup> riunione dei Delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa il 20 gennaio 2010

## 1.2. Composizione della delegazione

La delegazione può essere composta dai relatori incaricati del monitoraggio, dal Presidente della Commissione di Monitoraggio, oppure, in caso di indisponibilità, da qualunque altro membro del Congresso che disponga di una conoscenza particolare del paese in questione. In quest'ultimo caso, si applicano i criteri indicati nella Risoluzione 307(2010) REV2.

## 2. Il dialogo post-osservazione elettorale

2.1. La procedura post-osservazione elettorale può essere avviata su richiesta congiunta del Congresso e delle autorità nazionali alle quali il Comitato dei Ministri ha rivolto una raccomandazione del Congresso relativa all'osservazione di elezioni locali o regionali. Comprende le seguenti fasi:

- a) uno scambio di opinioni con il Rappresentante permanente del paese interessato presso il Consiglio d'Europa;
- b) uno scambio politico con le autorità nazionali e altri soggetti interessati, al fine di individuare le priorità indicate nella raccomandazione adottata;
- c) l'elaborazione di una roadmap da parte della delegazione del Congresso, in cooperazione con le autorità nazionali e altri soggetti competenti, al fine di stabilire i principali passi da compiere per attuare le raccomandazioni;
- d) un dialogo politico con le autorità nazionali per concordare la definizione di una roadmap;
- e) sulla base della roadmap, sarà stabilito, ove necessario, un piano d'azione o un programma di cooperazione, in associazione con altri servizi competenti del Consiglio d'Europa

## 2.2. Composizione della delegazione

La delegazione può comprendere il Capo della delegazione/Relatore – oppure, in caso di indisponibilità - qualunque membro della missione di osservazione elettorale del Congresso, nonché il Relatore della Commissione di Monitoraggio incaricato del paese in questione.